

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 20

Adunanza 15 maggio 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VICO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 446-107524/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Vico Canavese:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 40-45620 del 1985, al quale è stata apportata la Variante n. 1 approvata con deliberazione di G.R. n. 34-19209 del 19/05/1997;
- ha adottato con deliberazione del C.C. n. 12 del 28/02/2001, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al suddetto P.R.G., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia gli atti per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 12/2001 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone:

- un incremento di superficie territoriale della zona "RC7", con l'inclusione di un edificio residenziale esistente;

- l'ampliamento a tantum di un locale ad attività ricettiva, in zona di insediamenti storico-ambientali, mediante la realizzazione di un dehors chiuso, non conteggiato come volumetria;
- la possibilità di demolire "*edifici adibiti al culto*", ubicati nell'area dell'Istituto S. Antonio da Padova, sita nel perimetro del centro storico, con il recupero della loro volumetria nell'ambito dell'area, ammettendo altresì un incremento volumetrico massimo di mc. 600;
- la riduzione, da mt. 20 a mt. 5, delle fasce di rispetto delle strade comunali di minor traffico;
- la possibilità di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia per un edificio sito all'interno della perimetrazione del centro storico (ora soggetto solo a manutenzione ordinaria e straordinaria);
- l'eliminazione di una zona a parco attrezzato e l'istituzione di un Biotopo, riferito ai Laghi di Meugliano e Alice, senza la relativa delimitazione cartografica;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 10/05/2001, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G. del Comune di Vico Canavese, adottato con deliberazione del C.C. n. 12 del 28/02/2001:

- a) in linea generale si rileva che il progetto preliminare della Variante proposta, costituito da stralci di elaborati grafici e normativi del P.R.G.C. in fotocopia, sui quali compaiono anche delle "aggiunte" effettuate a mano libera, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda infatti che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa.
- In particolare, operando per stralci (normativi o grafici) delle parti che si intendono modificare, si impedisce una esauriente lettura della Variante e non si rispetta la sopra richiamata Circolare n. 12/PET che recita "... dovranno essere prodotte: le Tavole del piano regolatore vigente che riportino gli ambiti che s'intendono modificare; le Tavole di piano regolatore modificate; Relazione illustrativa; Perizie o pareri che si rendono necessari".
- Si invita quindi il Comune a provvedere in tal senso, comunicando sin d'ora che non verranno più prese in esame delle Varianti parziali prive dei requisiti sopra evidenziati.
- b) è necessario che l'Amministrazione Comunale verifichi la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali" in quanto la Relazione Illustrativa della Variante non dimostra la raggiunta capacità insediativa esaurita del vigente P.R.G.C., requisito indispensabile per poter utilizzare l'incremento del 4% consentito dal 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41;
- c) rispetto alla previsione di consentire la demolizione di "*edifici adibiti al culto*" (come tali descritti nella Relazione Illustrativa e simboleggiati sull'estratto del P.R.G.I. vigente), ubicati nell'area dell'Istituto S. Antonio da Padova, nonché il recupero della loro volumetria nell'ambito dell'area, ammettendo altresì un incremento volumetrico massimo di mc. 600, si invita l'Amministrazione a verificare se detti edifici risultano individuati dal Piano Regolatore come beni culturali ambientali ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 56/77. In caso affermativo gli interventi ammessi sono solo quelli previsti dal comma quattro e seguenti di detto articolo;
- d) per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale, si ritiene necessario chiarire se le nuove distanze rispettano gli indirizzi di tutela acustica e ambientale, inoltre considerato che sull'estratto normativo compaiono aggiunte a mano che, come già richiamato al punto a) precedente, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, si ritiene necessario chiarire la motivazione per la quale alcune disposizioni (tra cui anche quella che si intende modificare) sono comprese tra parentesi;
- e) relativamente al nuovo art. 51 ter, dal titolo "*Biotopo*", si segnala che per l'istituzione di tale previsione tesa a conservare "*... una zona umida di montagna, avente particolare pregio paesaggistico e naturalistico.*" si rende necessaria una sua precisa perimetrazione, riportata sulle tavole di Piano, nonché ulteriori specificazioni normative degli interventi ammessi in detta zona;
- f) infine, si ricorda che la verifica della compatibilità della Variante con i Piani sovracomunali è di esclusiva competenza comunale e che tale compatibilità deve essere esplicitamente dichiarata nella deliberazione comunale;
2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Vico Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso